

744 2019



Tribunale Ordinario di Brindisi

Il giudice dr. Stefano Sales

Rilevato che

- il debitore, che non risulta essere in stato di sovraindebitamento, ha chiesto la liquidazione di tutti i suoi beni;
- non risulta soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, né che abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio;
- questo tribunale è competente ai sensi dell'articolo 9;
- la domanda è corredata dall'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni
- sono depositate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;
- il debitore non risulta proprietario di beni;
- dall'attestazione sulla fattibilità del piano, contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; l'indicazione di inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata;
- pare congrua la somma di € 900, indicata quale necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia;

P. Q. M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione.

Nomina quale liquidatore il Dr. G. Alparone;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone procedersi a pubblicità della domanda e del decreto sul sito Astelegali;

fissa in € 900 il limite del fabbisogno necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia;

dispone che la procedura rimanga aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Brindisi 14/04/2019

